



Comune di Polignano a Mare
Settore Finanza - Programmazione - Personale
Sezione Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI

TASI

Approvato con Delibera di C.C. n. 13 del 09.09.2014

INDICE

Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Specificazione delle definizioni normative	Pag. 3
Art. 3	Presupposto impositivo	Pag. 3
Art. 4	Soggetti passivi	Pag. 3
Art. 5	Specificazioni relative alla base imponibile	Pag. 4
Art. 6	Individuazione dei servizi indivisibili e determinazione delle aliquote	Pag. 4
Art. 7	Dichiarazione	Pag. 4
Art. 8	Liquidazione e riscossione	Pag. 5
Art. 9	Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi	Pag. 5
Art. 10	Funzionario responsabile	Pag. 6
Art. 11	Disposizioni finali e rinvio a norme	Pag. 6

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, integra e specifica l'applicazione nel Comune di Polignano a Mare della disciplina relativa all'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.

Art. 2 - Specificazione delle definizioni normative

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si intende per:
 - a. possesso, la titolarità di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione (ivi compreso quello derivante da assegnazione dal giudice della separazione), superficie, enfiteusi sull'immobile;
 - b. detenzione, l'utilizzo dell'immobile a qualsiasi titolo, connesso o non connesso alla titolarità di un diritto di possesso.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU.
2. Il possesso o la detenzione sono conteggiati secondo la disciplina dell'IMU.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui ai precedenti articoli. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **20%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (**80%**). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo

intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 - Specificazioni relative alla base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella stabilita per l'applicazione dell'IMU ivi compresa la riduzione al 50% del valore imponibile degli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico e la non considerabilità quale area edificabile dei terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Art. 6 - Individuazione dei servizi indivisibili e determinazione delle aliquote

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali, fra i quali, a mero titolo esemplificativo: la gestione e manutenzione del patrimonio; la pubblica sicurezza e protezione civile; i servizi cimiteriali; i servizi di viabilità e manutenzione dell'illuminazione pubblica; i servizi di manutenzione del verde pubblico; i servizi socio-assistenziali; servizi sportivi e culturali.
2. Con deliberazione avente valore regolamentare il Consiglio comunale determina ciascun anno i servizi indivisibili ed i relativi costi di gestione alla cui copertura il tributo è diretto, fissandone in conformità con essi le aliquote, le detrazioni, le riduzioni e le esenzioni eventualmente previste.
3. Le aliquote e le detrazioni eventualmente previste, come determinate ai sensi del comma precedente, non coprono necessariamente in misura integrale i costi individuati e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. Eventuali entrate TASI superiori ai costi dei servizi indivisibili come individuati con la deliberazione di cui al comma 2, non determinano alcun diritto al rimborso.

Art. 7 - Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi del possessore non detentore si intendono assolti con l'adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina IMU.
2. Gli obblighi dichiarativi del detentore non possessore si intendono assolti con l'adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina TARI.
3. Gli obblighi dichiarativi del possessore-detentore si intendono assolti con l'adempimento di entrambi gli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina IMU e da quella TARI.

Art. 8 - Liquidazione e riscossione

1. È facoltà del Comune procedere alla liquidazione d'ufficio della TASI inviando ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora non si provveda in tal senso, il contribuente resta comunque tenuto al versamento del tributo in autoliquidazione.
2. La riscossione del tributo avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 9 - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune notifica al contribuente appositi avvisi di accertamento nei casi di omesse, incomplete o infedeli dichiarazioni o di omessi, parziali o ritardati versamenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 158 a 182 della Legge 296 del 2006.
4. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. Detta sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richieste di dati e notizie, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione di euro 300, in considerazione della necessità di tali informazioni per assicurare la corretta determinazione del tributo nonché il rispetto del principio di equità fiscale.
8. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.

Art. 10 - Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del tributo è individuato con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 11 - Disposizioni finali e rinvio a norme

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare generale con esse in contrasto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.